



### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 227 LEGISLATURA N. X

DE/PR/SAS Oggetto: Approvazione schema di accordo di collaborazione tra  
0 NC la Regione Marche e la Regione Umbria per le  
prestazioni sanitarie erogate agli assistiti  
Prot. Segr. marchigiani soccorsi nel territorio del Comune di  
1834 Apecchio (PU) confinante con il territorio del Comune  
di Città di Castello (PG)

Lunedì 17 dicembre 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| - LUCA CERISCIOLI    | Presidente     |
| - ANNA CASINI        | Vicepresidente |
| - MANUELA BORA       | Assessore      |
| - LORETTA BRAVI      | Assessore      |
| - MORENO PIERONI     | Assessore      |
| - ANGELO SCIAPICETTI | Assessore      |

E' assente:

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| - FABRIZIO CESETTI | Assessore |
|--------------------|-----------|

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

### NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LA REGIONE UMBRIA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AGLI ASSISTITI MARCHIGIANI SOCCORSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI APECCHIO (PU) CONFINANTE CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO (PG).**

**LA GIUNTA REGIONALE**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P. F. Mobilità Sanitaria e Area Extra Ospedaliera dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P. F. Mobilità Sanitaria e Area Extra Ospedaliera e l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

**DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Marche e la Regione Umbria per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti marchigiani soccorsi nel territorio del Comune di Apecchio (PU) confinante con il territorio del Comune di Città di Castello (PG), di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di dare mandato al Presidente della Regione di sottoscrivere l'Accordo di cui al punto 1);
- 3) di stabilire che la Direzione Generale ASUR adotti ogni utile azione per garantire quanto previsto dal citato Accordo.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE**  
(Deborah GIRALDI)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
(Luca CERISCIOLI)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.P.R. del 27.03.1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”;
- Legge regionale del 30.10.1998, n. 36 “Sistema di Emergenza Sanitaria”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1451 del 15.12.2006 “Approvazione dello schema di Accordo quadro per la gestione della mobilità sanitaria fra la Regione Marche e la Regione Umbria”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 564 del 12.05.2014: “Approvazione Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e Regione Umbria per la gestione del Servizio di Eliambulanza”;
- D. M. 02.04.2015, n 70 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera”;
- Protocollo d’Intesa tra le Regioni Marche, Umbria e Toscana sottoscritto a Bruxelles il 15.06.2016;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 301 del 29.03.2017: “DGR n. 292/2012: "L.R. 36/1998 modificata dalla L.R. 11 aprile 2011 n. 6 - Criteri per l'espletamento delle procedure di trasporto sanitario" e DGR n. 1637/2016 relativa alla proroga delle deliberazioni DGR n. 968/13 e DGR n. 131/14. Modifica ed integrazione”;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 1447 del 04.12.2017: “Approvazione schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e Regione Umbria per il Servizio di Eliambulanza. Rinnovo del rapporto convenzionale”.

**MOTIVAZIONE ED ESITO DELL’ISTRUTTORIA**

Il D.P.R. 27.03.1992 prevede che l’attività di soccorso sanitario costituisca competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e presupposto normativo imprescindibile per definire i livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza. Il decreto, nel sancire il livello essenziale di assistenza sanitaria di emergenza da assicurare con carattere di uniformità su tutto il territorio nazionale, disciplina, tra l’altro, il sistema di emergenza sanitaria (art. 2), il sistema di allarme sanitario (art. 3), le competenze e responsabilità nelle centrali operative (art. 4) e la disciplina delle attività di emergenza (art. 5).

In applicazione a quanto stabilito dalla normativa nazionale, la Legge Regionale Marche 30.10.1998, n. 36 (e sue successive modificazioni e integrazioni) istituisce e disciplina il sistema di emergenza sanitaria inteso come l’insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l’assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze e urgenze, nonché i servizi collegati al sistema stesso.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nell'ottica di garantire una risposta quanto più efficace ed appropriata alle emergenze sanitarie, è consentita, ad ogni singola Regione o Provincia Autonoma, la pianificazione e la scelta di modelli organizzativi più consoni alle rispettive realtà territoriali, nonché la predisposizione di accordi per interventi di soccorso tra Regioni e territori limitrofi, con la finalità di garantire, al di là dei confini geografici, una risposta adeguata all'emergenza.

Gli Accordi di confine sono lo strumento individuato dalle Regioni per il governo della mobilità sanitaria e per favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale - sulla base delle indicazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione Salute nel 2005, confermato più volte in successive disposizioni nazionali, da ultimo nel Patto per la Salute 2014-2016. In coerenza con quanto sopra esposto, la Regione Marche, con DGR n. 1451/2006, ha approvato l'Accordo di confine per la gestione della mobilità sanitaria con la Regione Umbria, che attualmente riguarda le prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale.

Le iniziative in ambito sanitario avviate tra le due regioni sono coerenti con quanto previsto nel D. M. 70/2015 e sono state ulteriormente confermate nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 15.06.2016 dove "sanità e welfare" risulta il primo degli ambiti citati nei quali avviare linee di azione comuni e progetti di collaborazione.

Con le DGR n. 564/2014 e n. 1447/2017, nell'ottica dell'integrazione sanitaria tra Enti pubblici, finalizzata al risparmio delle risorse economiche disponibili per assicurare e tutelare la sanità pubblica, la Regione Marche ha approvato il Protocollo d'Intesa con la Regione Umbria per la gestione del Servizio di Eliambulanza, relativamente all'utilizzo del mezzo con base a Fabriano (AN), messo a disposizione secondo le modalità tecniche e operative concordate tra le Centrali Operative del 118 appartenenti ad entrambe le Regioni.

Infine, con la DGR 301/2017 sono stati aggiornati i criteri e le modalità per l'espletamento dei servizi di trasporto sanitario.

Nell'ambito delle collaborazioni avviate tra le Regioni Marche e Umbria si ritiene opportuno definire un apposito accordo per agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie presso l'Ospedale di Città di Castello in occasione degli interventi della Centrale Operativa 118 di Pesaro effettuati nel territorio del Comune di Apecchio, a confine con la Regione Umbria. Il Comune di Apecchio, particolarmente disagiato in ambito viario per i collegamenti con lo stabilimento di riferimento dell'Area Vasta 1 (Urbino), risulta profondamente inserito per tre lati nel territorio del Comune di Città di Castello, conseguentemente i trasporti sanitari in termini di tempo, agilità di percorrenza ed accessibilità, risultano più agevoli con l'ospedale di Città di Castello della limitrofa Regione Umbria.

Alla stesura dell'Accordo tra la Regione Marche e la Regione Umbria hanno anche partecipato le Direzioni Generali dell'Azienda USL Umbria 1, dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), nonché i responsabili delle Centrali Operative di Perugia e di Pesaro.

In attuazione del presente Accordo, le modalità di trasporto sanitario, da e per la Regione Umbria, in tutti i casi in cui sia appropriato, saranno disposte dalla Centrale di Coordinamento Trasporti di Pesaro, senza necessità di autorizzazione da parte del Direttore di Distretto, come previsto all'art. 5: "Trasporti da e per altre Regioni, Paesi stranieri" della DGR n. 301/2017. Mentre le prestazioni sanitarie erogate dall'Ospedale di Città di Castello rientrano nell'ambito della compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

sd



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Tutto ciò premesso si propone l'adozione di conforme deliberazione.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Irene PICCININI)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P. F. MOBILITA' SANITARIA  
ED AREA EXTRAOSPEDALIERA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE**

(Filippo MASERA)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITA'**

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell'atto, propone l'adozione alla Giunta regionale della presente deliberazione, in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

**IL DIRIGENTE**

(Lucia DI FURIA)

La presente deliberazione si compone di n. 9 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Deborah GIRALDI)

8



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## ALLEGATO A

**SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE MARCHE E LA REGIONE UMBRIA PER LE PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE AGLI ASSISTITI MARCHIGIANI SOCCORSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI APECCHIO (PU) CONFINANTI CON IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO (PG)****TRA**

La Regione Marche (C.F. 80008630420), con sede legale in ....., nella persona del Presidente della Giunta regionale, ....., domiciliato per l'incarico presso la sede regionale, il quale interviene al presente atto in base alla deliberazione di Giunta regionale n. .... del .....

La Regione Umbria (C.F. 80000130544), con sede in ....., nella persona della Presidente della Giunta regionale, ....., domiciliata per l'incarico presso la sede regionale, la quale interviene al presente atto in base alla deliberazione di Giunta regionale n. .... del .....

**PREMESSO CHE:**

- il D.P.R. 27.03.1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31.03.1992, n. 75, prevede che l'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e costituisce presupposto normativo imprescindibile per definire i livelli di Assistenza Sanitaria di Emergenza;
- il suddetto D.P.R., nel sancire il livello essenziale di assistenza sanitaria di emergenza da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale, disciplina, tra l'altro, il sistema di emergenza sanitaria (art. 2), il sistema di allarme sanitario (art. 3), le competenze e responsabilità nelle centrali operative (art. 4) e la disciplina delle attività di emergenza (art. 5);
- la Legge Regionale Marche 30.10.1998, n. 36, modificata e integrata dalle Leggi Regionali n. 13 del 13 giugno 2008, e n. 17 del 9 luglio 2013, istitutiva e disciplinante il sistema di emergenza sanitaria inteso come l'insieme delle funzioni di soccorso, trasporto e comunicazione, organizzate al fine di assicurare l'assistenza sanitaria al verificarsi di emergenze e urgenze, nonché i servizi collegati al sistema stesso,

**VISTE** le Leggi Regionali:

- n. 36 del 30.10.1998 "Sistema di emergenza sanitaria" e s.m.i., della Regione Marche;
- n. 11 del 09.04.2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" della Regione Umbria.

**CONSIDERATA:**

- l'autonomia delle singole Regioni e Province Autonome, per ciò che attiene la pianificazione e la scelta dei modelli organizzativi più consoni alle rispettive realtà territoriali, che costituiscono indirizzi tesi a dare una risposta efficace e appropriata alle emergenze e urgenze sanitarie;
- la possibilità di prevedere accordi per interventi di soccorso tra Regioni limitrofe con la finalità di garantire al di là dei confini geografici una risposta adeguata all'emergenza, in relazione ad un oculato rapporto tra costi e benefici;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**TENUTO CONTO CHE**

- con DGR n.1451/2006 la Regione Marche ha approvato l'Accordo di confine per la gestione della mobilità sanitaria con la Regione Umbria che attualmente riguarda le prestazioni di ricovero ospedaliero e di specialistica ambulatoriale;
- con DGR n.564/2014 la Regione Marche ha approvato il Protocollo d'Intesa con la Regione Umbria per la gestione del Servizio di Eliambulanza, relativamente all'utilizzo del mezzo con base a Fabriano (AN), rinnovato con la recente DGR n.1447/2017;

**PRESO ATTO**

che gli Accordi di confine sono lo strumento individuato dalle Regioni per il governo della mobilità sanitaria e per favorire collaborazioni interregionali per attività la cui scala ottimale di organizzazione possa risultare superiore all'ambito territoriale regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel documento approvato dalla Commissione Salute nel 2005, confermato più volte in successive disposizioni nazionali, da ultimo nel Patto per la Salute 2014-2016.

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

**ART. 1 - OGGETTO**

L'obiettivo del presente Accordo è quello di disciplinare la collaborazione tra la Regione Marche, la Regione Umbria (di seguito le Parti) per l'ottimizzazione delle attività di soccorso sanitario da effettuare nel territorio del Comune di Apecchio (PU). Tale obiettivo, in coerenza con quanto previsto dal DM 70/2015, è determinato dalla collocazione e conformazione geografica del territorio del Comune di Apecchio per cui risulta più agevole per i pazienti in condizioni di emergenza-urgenza l'accesso al P.S. dell'Ospedale di Città di Castello ed eventuale ricovero nello stesso.

**ART. 2 - OBBLIGHI E IMPEGNI DELLE PARTI**

Le Parti si impegnano alla sinergica realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di cui al precedente articolo come di seguito indicato.

Le prestazioni di emergenza-urgenza che richiedono il trasporto in ambulanza di assistiti soccorsi nel territorio del Comune di Apecchio, pervenute alla C.O. 118 di Pesaro, sono gestite sulla base delle procedure definite nel presente accordo. La Centrale Operativa di Pesaro provvede a far intervenire il mezzo di soccorso più idoneo per garantire il tempestivo soccorso.

Gli assistiti soccorsi nel territorio del Comune di Apecchio, a seguito della valutazione della C.O. 118 di Pesaro - in termini di opportunità organizzativa e di appropriatezza clinica - saranno trasportati verso il presidio ospedaliero di Città di Castello (sede di DEA di I livello) dell'ASL Umbria 1 in considerazione della minore distanza dagli altri Ospedali sede di DEA della Regione Marche. La missione di soccorso sarà gestita dalla C.O. 118 di Pesaro.

f



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In caso di intervento, nell'ambito del territorio del Comune di Apecchio, in cui si prospetti la necessità di ricovero per patologie trattabili presso l'Ospedale di Città di Castello la Centrale Operativa 118 di Pesaro:

- a. informa il Pronto Soccorso di Città di Castello dell'arrivo dell'assistito, fornendo tutte le informazioni necessarie alla gestione del paziente;
- b. informa tempestivamente la Centrale C.O. 118 di Perugia del fatto che un'ambulanza sta transitando nel territorio umbro;
- c. nel caso reputi opportuno l'intervento di mezzi mobili dell'ASL Umbria 1 trasmette tutte le informazioni necessarie alla C.O. 118 di Perugia che assume la responsabilità e gestione dell'eventuale trasporto sanitario;
- d. provvede all'eventuale trasporto in dimissione di pazienti marchigiani ricoverati presso l'Ospedale di Città di Castello che, a seguito della valutazione dell'U.O. di dimissione, risultino non poter viaggiare con i comuni mezzi di trasporto, sulla base della sola richiesta (tramite modulo Richiesta Trasporto Sanitario) prodotta dalla U.O. che ha in cura l'assistito. Tali trasporti si intendono autorizzati senza necessità dell'attestazione da parte del Direttore del Distretto di residenza dell'assistito, prevista dalla DGR Marche n. 301/17 per i trasporti extraregionali.

Le Parti si impegnano a facilitare il reciproco scambio di informazioni e comunicazioni utili ad agevolare l'applicazione dell'Accordo. A tal fine consentono al personale delle C.O. 118, al personale dell'ASUR e dell'AUSL, di accedere alle informazioni detenute, limitatamente alle esigenze di attuazione del presente Accordo e comunque nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza pubblica e privata di cui rispettivamente al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplica nel rispetto del principio di efficienza, efficacia ed economicità ed in osservanza della normativa vigente.

#### ART. 4 - ASPETTI ECONOMICI

Gli aspetti economici, relativi alle prestazioni erogate tra le Parti, vengono regolati secondo la normativa vigente in materia di compensazione interregionale della mobilità sanitaria

#### ART. 5 - DECORRENZA E DURATA

Il presente Accordo entra in vigore a partire dalla data in cui viene sottoscritto digitalmente dall'ultima delle Parti ed ha una durata di 60 mesi (sessanta) mesi.

#### ART. 6 - RECESSO E RINNOVO

Qualora ragioni organizzative e funzionali impedissero il mantenimento del presente Accordo, le Parti concordano la facoltà reciproca di recesso, dandone motivata comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni. Restano salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalle prestazioni a tale data già eseguite.

Il presente accordo è soggetto a rinnovo previa intesa tra le Parti. L'eventuale rinnovo dovrà essere rinegoziato e deliberato dalle parti, con esclusione, quindi, di rinnovi taciti. Il rinnovo dovrà essere chiesto preventivamente per iscritto almeno due mesi prima della scadenza stabilita al precedente art.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ART. 7 - CLAUSOLA DI RINVIO**

Le Parti danno atto che le future specifiche determinazioni che la Regione Marche e la Regione Umbria adotteranno in materia di Emergenza Sanitaria saranno automaticamente recepite nel presente Accordo e che prevarranno sulle condizioni stabilite nel presente atto.

Eventuali adeguamenti del presente Accordo, resi necessari dall'emanazione di nuove disposizioni normative ed ivi non convenute, saranno concordati successivamente dalle parti stesse.

**ART. 8 - CONTROVERSIE**

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Accordo, la questione viene definita in prima istanza in via amichevole tramite audit. Qualora non si addivenga ad una composizione bonaria della controversia, il Foro competente è quello di Perugia.

**ART. 9 - REGISTRAZIONE**

Il presente Accordo è registrato solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Il presente Accordo è esente da bollo, ai sensi di quanto disposto all'allegato B, punto 16 del DPR n. 642/1972.

Documento costituito da 9 (nove) articoli, 4 (quattro) pagine e sottoscritto con firma digitale

Per la Regione Marche

Il.....

Dr.....

Per la Regione Umbria:

Il.....

Dr.....

*Handwritten mark*